

REVISORE UNICO

Verbale n. 9 del 19 luglio 2024

COMUNE DI PISOgne

Oggetto: Parere sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2024 (art. 193 del d.lgs. n. 267/2000)

PREMESSA

Premesso che l'Ente:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 27.11.2023 ha approvato il DUP 2024/2026
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 22.12.2023 ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 17.04.2024 ha approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023, chiusosi senza l'indicazione di debiti fuori bilancio e con un avanzo di Amministrazione di complessivi euro 1.649.384,29 distinto in :

Risultato di amministrazione al 31.12.2023 euro 1.649.384,29

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità	per euro	484.417,74
Fondo contenzioso	per euro	25.000,00
Altri accantonamenti	per euro	22.700,00
Totale parte accantonata (i)	- per euro	532.117,74

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	per euro	529.403,45
Vincoli derivanti da trasferimenti	per euro	130.190,86
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	per euro	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	per euro	0,00
Totale parte vincolata (l)	- per euro	659.594,31
Totale parte destinata agli investimenti (m)	per euro	51.429,39
Totale parte disponibile (n)	per euro	406.242,85

Dato atto che sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 con le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2024, esecutiva, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026";

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 e modifica al DUP 2024/2026";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2024.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2023 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2023, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”.

Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Gestione finanziaria di competenza

Sulle previsioni definitive al 30/06/2024 si sono realizzati accertamenti ed impegni nelle misure seguenti :

	Stanziato competenza	Competenza accertamenti	% di realizzo
Entrate	24.074.177,91	8.713.540,39	36,19%

	Stanziato competenza	Competenza accertamenti	% di realizzo
Spese	24.074.177,91	13.472.830,04	55,96%

Le riscossioni ed i pagamenti di competenza vengono di seguito riepilogati con le percentuali di realizzo su accertamenti ed impegni (dati riferiti al 30 giugno 2024):

	Competenza accertamenti	Riscossioni su accertamenti	% di realizzo
Entrate	8.713.540,39	3.050.138,09	35,00%

	Impegni su competenza	Pagamenti su competenza	% di realizzo
Spese	13.472.830,04	4.525.815,96	33,59%

La gestione di competenza al 30 giugno 2024 evidenzia nella parte corrente della gestione di competenza un volume di impegni superiore (52,42%) al volume degli accertamenti (40,15%) , sostanzialmente in equilibrio .

Entrate a destinazione specifica:

	Entrate (stanziamento)	Uscite (stanziamento)
Per Tari	1.119.642,00	1.119.642,00
Per contributi agli investimenti	7.890.456,63	7.890.456,63

L'ente *non ha* richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, *non ha richiesto alla* CDP l'anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2023.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

L' accantonamento minimo all'FCDE di competenza effettuata in data 30/06/2024 è pari ad euro 179.902,72, inferiore all'importo stanziato in sede di bilancio di previsione, pari a euro 180.803,52. In sede di assestamento l'importo dell'FCDE non verrà prudenzialmente variato in quanto superiore all'ammontare minimo previsto dal principio contabile 4/2.

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

Si rileva che alla data odierna i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.

Fondo di Riserva

Nel corso del 2024 non è stato effettuato alcun prelevamento dal fondo di riserva.

Il Fondo di Riserva alla data del 30/06/2024 risulta di euro 20.378,48 di cui euro 9.375,05 per "eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione" (art. 166 TUEL). L'ammontare del Fondo Riserva complessivo rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato quantificato con il Rendiconto 2023 è pari ad euro 5.096.016,06 così suddiviso:

- euro 134.045,26 per spese correnti;
- euro 4.961.970,80 per finanziamento spese di investimento, spese la cui esigibilità è prevista per l'anno 2024;

Al 30 giugno sono stati pagati impegni finanziati da fondo pluriennale vincolo di parte corrente per euro 70.299,35 e non sono state registrate economie. Gli impegni finanziati da FPV che residuano riguardano incarichi per avvocati per euro 3.355,98, spese di personale per euro 37.925,06.

Gli impegni finanziati da FPV di parte capitale (investimento) al 30 giugno ammontano ad euro 4.065.135,62 pari all'importo quantificato in sede di rendiconto detratti gli impegni finanziati da FPV pagati per euro 896.818,21 e le economie dichiarate per euro 16,97.

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio è mantenuta la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 alla data del 30.06.2024.

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del [D.Lgs. n. 267/2000 \(T.U.E.L.\)](#);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del [D.Lgs. n. 267/2000 \(T.U.E.L.\)](#);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 [D.Lgs. n. 118/2011](#);
- il [D.Lgs. n. 267/2000 \(T.U.E.L.\)](#);
- il [D.Lgs. n. 118/2011](#) e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del [D.Lgs. n. 267/2000 \(TUEL\)](#);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che il FCDE stanziato nel bilancio di previsione è adeguato sia per quanto riguarda i residui attivi che per i crediti in corso di formazione (competenza);
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024/2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico
(Dott. Gian Mario Corioni)

Pisogne ,li 19 luglio 2024